



Università
Ca' Foscari
Venezia



Percorso formativo “Università del Volontariato”

Anno 2018/2019

***Titolo: La riforma del Terzo Settore e la costruzione
di reti sociali e associative***

Tesina di Alessandro Alemanno

Qualifica: Volontario



UNIVERSITÀ
del **VOLONTARIATO**
a Treviso

E' un'iniziativa promossa da:



In collaborazione con:



SOMMARIO

Il concetto di rete e le reti associative nella nuova riforma del terzo settore.	5
Gli articoli della riforma che regolamentano le reti associative:	7
Punti di criticità	9
Reti associative virtuose e non.	11
Conclusioni	15
Sitografia	16

Il concetto di rete e le reti associative nella nuova riforma del terzo settore.

Il concetto di Rete maggiormente condiviso nell'era contemporanea è quello “di un insieme di nodi interconnessi da canali di comunicazione per lo scambio di dati e messaggi (internet) ed è andato amplificandosi e complicandosi con l'aumentare del traffico di dati e di informazioni messe a disposizione dei fruitori dei nuovi media e social media. L'esistenza di internet e delle social community fanno acquisire al concetto di rete dimensioni e significati nuovi e di grande rilevanza nel cambiamento delle società in cui viviamo. In questo nuovo contesto gli ETS si trovano a confrontarsi con nuovi strumenti e nuove opportunità alle quali devono adattarsi ma hanno in sé un concetto di rete differente che li predispone e li avvantaggia in questa nuova sfida. Non bisogna infatti dimenticare che, per gli ETS, “la rete sociale è storicamente, in primo luogo, una rete fisica”¹

Nell'ambito del Terzo Settore la rete è intesa come quella costruzione di relazioni e di partnership tra chi condivide interessi e scopi comuni in grado di permettere la definizione di linee guida collettive, sviluppando prassi condivisi nell'affrontare le problematiche sociali contemporanee. L'attitudine a costruire reti sociali è quindi una qualità che contraddistingue tutto il mondo dell'associazionismo e del volontariato ed è parte del codice genetico di queste. Le stesse organizzazioni sono modelli in scala di reti sociali: infatti esse sono costituite da individui connessi tra loro da diversi legami sociali e che perseguono finalità e obiettivi comuni, coordinando le proprie attività secondo modelli definiti e decisi in maniera partecipata. **La rete sociale è quindi un concetto antropologico**, legato all'uomo e alla sua esigenza di costruire relazioni, di riunirsi attorno a dei principi e dei valori di sussidiarietà, di mutuo aiuto, per trovare soluzioni a problematiche sociali che l'individuo da solo non potrebbe risolvere. È grazie alla costituzione di queste reti sociali che l'umanità è sopravvissuta a se stessa ed è riuscita ad evolversi.

Le reti sociali sono di vario tipo, hanno differenti livelli di grandezza, importanza e organizzazione: a partire dalla famiglia fino alle comunità nazionali. In virtù di questa descrizione si evince che le organizzazioni debbano essere considerate reti sociali a pieno titolo e rappresentano la modalità in cui si organizza ed opera un gruppo di individui per il perseguimento di interessi e obiettivi comuni. Considerando le persone, facenti parte di un'organizzazione, come nodi singoli di una rete più complessa di interconnessioni ed interessi, possiamo considerare ogni singolo ETS come una rete associativa basica e di primo livello. Queste a loro volta sono da considerarsi come altrettanti snodi di interconnessione attraverso le quali le reti sociali operano per scambiarsi informazioni, costruire relazioni e affrontare problematiche via via sempre più complesse.

¹ It.wikipedia.org

A tal fine spesso gli ETS, unendosi, danno vita a reti sociali più strutturate e ampie: le reti associative vere e proprie.

Queste ultime possono essere di differenti livelli: i network, le reti associative di secondo livello, le reti associative nazionali.

I **network di associazioni** sono gruppi, informali e non riconosciuti, di piccole, medie o grandi dimensioni, di organizzazioni Generiche ed ETS costituiti al fine di concretizzare la realizzazione di progetti specifici (una singola raccolta fondi, un progetto sociale determinato, una campagna promozionale ad hoc, ...). Non sono tipologie di reti associative, strutturate e solide. Sono anzi entità variabili, liquide e soggette a mutamenti, repentini di finalità, obiettivi e modalità operative. Sono inoltre soggette a turn over frequenti tra gli enti che le compongono. La sua principale caratteristica è la temporaneità: infatti si costituiscono al fine di operare in favore di una causa e per il perseguimento di obiettivi determinati; al raggiungimento dello scopo prefisso, queste tipologie di reti associative si sciolgono ed entrano in letargo, fino al presentarsi dell'obiettivo successivo attorno al quale riunirsi.

Questa tipologia di reti associative a causa della loro scarsa organicità, stabilità e continuità, pur esistendo come realtà importante nel tessuto sociale, non vengono considerate e riconosciute dalla legislazione. Pur tuttavia i network di associazioni in molti casi costituiscono la forma più primordiale di rete associativa.

Le reti associative sono infatti insiemi complessi di organizzazioni e la nuova riforma del Terzo Settore le definisce e regola in maniera inequivocabile.

Supposto che ogni singolo ETS composto solo da persone fisiche costituisce una rete associativa di primo livello, ed è quindi regolamentato dalle varie e specifiche norme della riforma, esistono ulteriori tipologie di reti associative: quelle di secondo livello e quelle nazionali.

Le **reti associative di secondo livello** sono intese, secondo l'Art. 41 CTS (Codice del Terzo Settore) in attuazione art. 4, comma 1, lett. p) della legge delega n.106 del 2016 “quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali”. Sono quindi una particolare forma associativa di ETS e possono assumere la forma giuridica associativa riconosciuta o meno.

La riforma attuale al fine di definire questa entità in maniera inequivocabile e riconoscerne anche l'importanza di rappresentanza, pone dei limiti ben precisi per l'acquisizione della qualifica di rete associativa di secondo livello. I requisiti sono: “avere almeno 100 ETS o 20 Fondazioni TS associati diretti ed indiretti. Essere presenti con sedi legali od operative in almeno cinque regioni o province

autonome.”². Si può comprendere bene come la riforma posta in essere, stimoli, in questo ambito, le reti associative già esistenti e che non rispondono ai requisiti della norma, a crescere e ad aprirsi a nuovi orizzonti, stringendo nuove relazioni, coinvolgendo ulteriori partner per allargare la propria rete e riorganizzarsi. Altresì questi presupposti possono essere di freno a realtà emergenti che vogliono costruire reti associative nuove. In questo caso la riforma vincola i più piccoli e ultimi arrivati, ad entrare in reti associative precostituite, che pur essendo virtuose e pur potendo fornire molti benefici e vantaggi, possono non rappresentare appieno le specificità del nuovo ETS associato.

Ulteriore tipologia di reti associative sono: le **reti associative nazionali**, disciplinate all’art. 59, co. 1, lett. b, CTS. Per la riforma del terzo settore, gli enti che possono acquisire tale qualifica devono avere le seguenti caratteristiche: “Associati diretti ed indiretti almeno 500 ETS o 100 fondazioni TS Sedi legali o operative in almeno dieci regioni o province autonome”³. Anche in questo caso la riforma pone limiti abbastanza significativi, obbligando le reti nazionali già esistenti ad un eventuale riorganizzazione e a quelle ancora da porre in essere cifre significative di enti da coinvolgere per ottenere tale riconoscimento.

Possono inoltre essere equiparate a reti associative nazionali al solo fine della eleggibilità al CNTS, le associazioni con almeno 100 mila associati e con sede in almeno 10 regioni o province autonome.

Quello che si evince dagli articoli citati della nuova riforma è la voglia di potenziare le reti associative esistenti, riconoscendone il ruolo e l'importanza, fornendo loro, oltre a nuove responsabilità anche nuovi strumenti e opportunità di crescere. Si percepisce anche l'intenzione di spingere queste reti a rendersi più presenti nei territori regionali e nazionali.

Il legislatore con questa riforma del terzo settore si pone quindi anche l'obiettivo di tutelare gli sforzi fatti da quelle reti associative cresciute in questi anni, affermarne il ruolo e promuoverne la crescita e la diffusione.

Gli articoli della riforma che regolamentano le reti associative:

A dimostrazione di quanto detto: elenco quanti e quali sono gli articoli della riforma del terzo settore che regolamentano le reti associative, promuovendone la costituzione.

- **ART 4:** questo è l'articolo che inserisce le reti associative tra gli enti del terzo settore

² Art. 41 comma 1 a), codice del Terzo Settore.

³ Art. 41 comma 1 b), codice del Terzo Settore.

- **ART 14 c. 2:** questo articolo sancisce l'obbligatorietà di pubblicazione del bilancio sociale per alcune tipologie di ETS aderenti a reti associative.
- **Capo 5° ART 41:** questo è l'articolo cardine che sancisce le caratteristiche che le reti associative devono avere per poter essere così definite.
- **ART 46, co. 1 e 2:** quest'articolo definisce le sez. componenti il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) in cui gli ETS possono iscriversi e l'eccezione prevista per le reti associative.
- **ART 47 co. 1 e 5:** quest'articolo definisce come e dove gli ETS devono eseguire le iscrizioni nel RUNTS e le eccezioni previste per le reti associative.
- **ART 57 co. 1:** l'articolo in questione regola l'affidamento agli ETS in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza
- **ART 59, co. 1:** questo articolo definisce la composizione del Consiglio Nazionale del Terzo settore. In questa parte della norma si evidenzia quanto preponderante ed importante sia considerato l'apporto delle reti associative all'interno del nuovo codice.
- **Capitolo 2 ARTICOLI dal 61 al 66:** l'intero capitolo della norma con annessi articoli, delinea invece la figura dei Centri di Servizi per il Volontariato. Questi sono a tutti gli effetti degli ETS, e sono da considerare come: una rete associativa, di secondo livello, quando operano in ambito locale e come rete associativa di livello nazionale quando si analizza l'interconnessione tra di loro su tutto il territorio nazionale. Con le istituzioni pubbliche (governo, ministeri, organi di controllo, commissioni nazionali, ...). Questa parte della normativa evidenzia ulteriormente quanto sia importante, per il legislatore, la figura delle reti associative e in particolar modo dei CSV. La riforma posta in essere ne definisce il metodo di accreditamento, le modalità di finanziamento, le funzioni, gli organi di controllo (nazionali e territoriali) le sanzioni e i ricorsi.
- **ART 92, co. 1, par. b** in linea anche con quanto disposto dall'art. 7, co. 2, della l. 106/2016: questo articolo sancisce l'attività di monitoraggio, vigilanza e di controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sugli ETS ad esclusione di Reti associative nazionali e CSV, alle quali la normativa assegna la possibilità di svolgere l'autocontrollo e vigilanza sugli ETS a loro iscritti. Anche da questo articolo si comprende l'intenzione del legislatore di promuovere il concetto di rete associativa, come modello virtuoso e preferenziale di organizzazione per gli ETS.
- **ART 93, co. 5 e co. 6:** questo articolo definisce i controlli sugli ETS definendo a quali accertamenti sono finalizzati. In merito alle reti associative i co. 5 e 6 indicano questi come enti preposti all'autocontrollo dei propri aderenti e delineano le modalità di richiesta e rilascio delle autorizzazioni che devono essere concessi agli stessi per operare tale attività e servizio.
- **ART. 96:** questo penultimo articolo riguardante le disposizioni che normano le reti associative nella nuova riforma, ne indica i termini di attuazione rifacendosi all'articolo 7, co. 4 della

legge n.106 del 6 giugno 2016. Questo decreto stabilisce le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio oltre a indicare le modalità di raccordo con le amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Lo stesso decreto definisce anche i criteri, i requisiti e le procedure di assegnazione delle risorse per svolgere questa attività di vigilanza, controllo e monitoraggio

- Ultimo articolo in cui si nominano le reti associative ed i CSV è l'**ART. 101 co.4 e 6**. In questa parte della norma si definiscono le norme transitorie e di attuazione della riforma per le reti associative e per i CSV. Nel co. 4 si definisce in 18 mesi, dall'entrata in vigore della riforma, il termine limite per l'adeguamento degli statuti delle reti associative alla nuova normativa. Nel co.6 invece si definisce l'accreditamento dei CSV in automatico per tutti quei CSV già istituiti prima del 31 dic. 2017. A tutti gli altri si applica la nuova normativa.

Punti di criticità

La nuova riforma come abbiamo visto pone la rete associativa al centro dell'attenzione invitando gli ETS a unirsi, fondersi o ad aderire a reti associative esistenti o ai vari CSV presenti sul territorio nazionale. L'obiettivo è quello di promuovere la collaborazione tra gli ETS e la costruzione di un nuovo modello di terzo settore più interconnesso e in linea con le esigenze prossime o future della società.

Il pregio di questa riforma è sicuramente quello di portare ordine normativo all'interno del terzo settore e porre le basi per la costruzione di un nuovo welfare. Non bisogna però dimenticare che, nonostante gli intenti meritori della riforma essa presenta delle criticità e delle difficoltà.

La riforma pone finalmente chiarezza nel definire quali sono gli enti del Terzo Settore. L'istituzione di un registro unico nazionale per il terzo settore aiuterà sicuramente lo stato a individuare più facilmente, quali enti ne sono parte permettendo la definizione di un sistema contributivo più chiaro e un più equo e trasparente accesso a privilegi e tutele. Questa riforma, anche se centralizza il terzo settore, allo stesso tempo vorrebbe fornire anche strumenti di autovalutazione e controllo alle reti associative, mettendole in condizione di essere protagoniste all'interno del nuovo welfare.

Purtroppo gli ETS, anche quelli iscritti nei vari registri regionali e nazionali, non sono tutti allo stesso livello e non sono tutti organizzati o aderenti ad una rete associativa, di secondo livello o nazionali che siano. L'universo costituito dalle organizzazioni no profit italiane, sulle quali si basano attualmente

molti dei servizi di assistenza e sussidiarietà sociale in special modo nei piccoli centri urbani, è ampio e variegato.

Le tempistiche di attuazione della nuova riforma non tengono molto conto di questo, anzi, costringono le reti associative, i CSV e le amministrazioni pubbliche a correre ai ripari mettendo in atto una serie di iniziative volte a diffondere le informazioni sulla nuova normativa, per impedire che la messa in atto della stessa, trovi impreparati la maggioranza degli ENP (Enti Non Profit) locali. Sicuramente alcune organizzazioni verranno tagliate fuori da questa riforma, altre lo sono in quanto non incluse in essa (es. associazioni generiche).

Il periodo di confusione temporaneo generato dall'introduzione della norma non completa, in parte priva dei decreti attuativi) non giova sicuramente a far recepire la riforma al mondo degli ENP e ai volontari che vi operano come seria e definitiva.

In molti casi la carenza di unitarietà tra le organizzazioni sarà molto probabilmente acuita da un periodo di transizione, nell'applicazione della norma, durante il quale coesisteranno il vecchio e il nuovo regime normativo. È probabile inoltre che gli ETS (specie se piccoli) subiranno un aggravio nella burocrazia e nei costi⁴.

La nuova riforma infine presenta delle difficoltà di comprensione e di interpretazione che non la rendono accessibile a tutte le organizzazioni, specialmente quelle più vecchie, piccole e meno strutturate.

Il rischio presentato da questa nuova riforma è che alcuni ENP scompaiano non riuscendo ad adeguarsi o a stare al passo con i tempi previsti dalla norma. Oltre a generare una confusione generalizzata in ambito del terzo settore, molto probabilmente questo avrà come conseguenza l'interruzione parziale o totale di alcuni servizi e forse anche la scomparsa di piccole reti associative locali utili soprattutto nei piccoli centri e per le piccole comunità.

Sicuramente la nuova riforma apporterà grandi benefici e cambiamenti ma allo stesso tempo costituirà la fine di un'epoca e di un modo di fare rete e di essere ENP

La riforma del terzo settore, attesa da anni e giunta finalmente alla sua attuazione, troverà difficoltà nell'applicazione a tutte le situazioni presenti nel mondo del volontariato, basti pensare a tutte quelle organizzazioni culturali no profit di piccole e medie dimensioni che si troveranno a scegliere se rimanere all'interno del Terzo Settore o ad uscirne. Come fase transitoria la norma prevede l'inserimento automatico nel RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore) per tutti quegli enti che già fanno parte di registri regionali e nazionali lasciando a questi la possibilità di

⁴ www.consulentenonprofit.it

scegliere se restarvi o no, la riforma però non illustra le conseguenze di queste scelte, lasciando che questo compito di informazione sia svolto in auto formazione dai singoli enti interessati o sia demandato ad iniziative messe in atto dalle reti associative e ai CSV. Questi per quanto virtuosi non possono però riuscire nel compito di raggiungere la totalità degli ENP.

Sicuramente si assisterà ad una ridefinizione dell'intero terzo settore, ma non in maniera equa e parificata su tutto il territorio nazionale: ci saranno aree più virtuose di altre. Altrettanto certa è l'incapacità per gli organi preposti di mettere a regime la riforma entro i termini stabiliti e di farlo nella maniera più pervasiva possibile. Si presenteranno sicuramente situazioni complicate di applicazione della riforma e di ricorsi da parte di più di un ETS Volendo sollevare un'osservazione, alla riforma e alla prassi messa in atto per la sua applicazione, verrebbe da dire che i tempi per l'adeguamento e i termini troppo restrittivi e non molto chiari della norma non agevolano tutti gli ETS in questa fase di transizione. Quest'ultima forse, il legislatore avrebbe dovuto pensarla con un approccio più morbido che tenesse più in considerazione la reale dimensione e composizione dell'universo che gli ENP costituiscono.

Reti associative virtuose e non

Nel mare magnum delle reti associative molti sono gli ETS che nel bene e nel male si confronteranno con l'introduzione di questa nuova riforma, non tutti sono virtuosi allo stesso modo e la nuova normativa non contribuisce a pieno nell'operare questa distinzione.

Riporto di seguito alcuni esempi di rete associativa che ritengo a mio avviso esempi di tipo virtuoso e non. La mia valutazione è fatta sulla base di un'esperienza personale e di contatti diretti con queste reti.

Esempio 1: non virtuoso.

INWARD

Nell'ambito culturale e nello specifico in quello della Creatività Urbana esiste dal 2008 una sorta di neo rete informale nazionale di ACU (Associazioni per la Creatività Urbana). L'osservatorio nazionale, denominato INWARD⁵, le ha mappate, censite ed in alcuni casi coordinate. Sulla carta questa rete sembra strutturata ed efficace, ma in realtà così non è. Molte sono le associazioni troppo piccole e *ad personam*, presenti al suo interno, troppo differenti le singole operatività di intervento di ciascun aderente a questa rete. Molte di queste ACU non hanno né le competenze, né le forze per

⁵ www.inward.it

sopravvivere all'introduzione di questa nuova riforma e l'azione di coordinamento ed informazione dell'osservatorio è insufficiente.

Ogni ACU dovrà operare in maniera individuale ed autonoma questa transizione dal vecchio al nuovo ordinamento e il fatto di essere E.N.P culturali, anche se molto attivi in ambito sociale, non li agevola nell'inserimento in reti più organiche nazionali o nei csv.

Queste ultime operano per lo più nel socio assistenziale e non in ambito culturale.

La nuova riforma pone limiti molto restrittivi e obbiettivi difficilmente raggiungibili per le neo reti associative in costruzione obbligando queste ACU a migrare in altri contesti e demolendo l'impianto finora realizzato per la costruzione di questa nuova rete associativa.

Esempio 2: virtuoso ma con riserva

UICI

Questa è l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti⁶. È un ETS nazionale presente in ogni regione italiana, suddiviso in sezioni provinciali e territoriali dotate ciascuna di organi direttivi autonomi. L'UICI è un esempio virtuoso di ETS dotato di una rete associativa di sezioni in grado di coprire tutto il territorio nazionale e di stringere relazioni con tantissimi ETS di tipo differente e attiva in molti ambiti. La riforma del Terzo Settore potrà fornire a questa tipologia di ETS strumenti nuovi di autocontrollo, valutazione e coordinamento, offrendo alla direzione nazionale maggiori privilegi e possibilità di interlocuzione con gli organi di governo. L'osservazione che si può muovere a questa realtà di ETS, è quello di non essere sempre coordinato con le sezioni territoriali che ne costituiscono la base, di avere un approccio vecchio al mondo associativo, di essere dotata di un impianto burocratico eccessivo e di avere anche una base associativa costituita da soci spesso in età molto avanzata. Si può ipotizzare quindi che la riforma porterà vantaggi alla rete UICI in sede nazionale che però potrebbero non avere effetti in ambito territoriale per mancanza di capacità gestionali e o organizzative.

Esempio 3 virtuoso:

CSV

I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), con i loro 20 anni di storia, sono reti associative molto virtuose.

⁶ www.uiciechi.it

La nuova riforma ne riconosce l'importanza al punto da dedicarle un intero capitolo della norma e le inserisce de facto sotto l'autorità dell'Organismo Nazionale di Controllo (ONC), una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Così si descrivono nel sito istituzionale:

“I CSV operanti ad oggi sono 63 e in base alla riforma del Terzo settore sono destinati a diventare 49 entro il 2019. Secondo l'ultimo **Rapporto annuale realizzato da CSVnet**, sono articolati in quasi 400 “punti di servizio”, tra sedi centrali e sportelli, nella quasi totalità delle province italiane e con 821 addetti; i Centri erogano quasi **220 mila servizi** a più di 48 mila beneficiari, fra cui non solo Organizzazioni di volontariato e di terzo settore (Aps, cooperative etc) ma anche 2 mila gruppi informali o associazioni di fatto: un elemento che evidenzia come i Csv stiano intercettando anche i bisogni del così detto volontariato “liquido”. Alla gestione dei CSV provvedono assemblee formate complessivamente da 9.214 associazioni socie che danno vita a organi collegiali di governo formati da quasi mille volontari. Oltre alle organizzazioni di volontariato, che rappresentano quasi l'80% dei soci, una quota di questi appartiene anche, ad altre realtà di terzo settore, come reti di volontariato e associazioni di promozione sociale.”⁷

La nuova riforma rende la figura dei CSV la più forte e rappresentativa dell'intero Terzo Settore, infatti:

“Una parte consistente del CTS è infatti dedicato ai CSV, interessati da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte e le adegua al nuovo scenario. A cominciare dall'allargamento della platea a cui i CSV devono prestare servizi, che coincide con tutti i “volontari negli Enti del Terzo settore” (Ets), e non più solo con quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266/91 (anche se in realtà era già cospicua la quota di realtà del Terzo settore “servite” negli anni). Come diretta conseguenza, in base al così detto principio delle “porte aperte”, anche nella governance dei CSV potranno entrare tutti gli Ets. La maggioranza dei voti in assemblea dovrà essere però attribuita alle organizzazioni di volontariato (ODV).”⁸

Questi estratti dal sito ufficiale dei CSV bene descrivono l'impegno di questa rete nel promuovere e sostenere l'associazionismo e il volontariato.

Iniziative quali l'Università del Volontariato, corso universitario annuale, realizzato per informare e formare addetti al settore e non, in merito alla nuova riforma del Terzo Settore descrivono appieno l'assunzione di responsabilità dei CSV quale organismo di tutela e promozione degli ENP futuri ETS.

I CSV sono enti consapevoli e critici in merito ai cambiamenti che questa riforma provocherà nell'intero Terzo Settore. A loro va riconosciuto il pregio di un'inclusione e una disponibilità a fare rete che non è sempre comune nell'ambito dell'associazionismo e del volontariato. Malgrado le pecche e le criticità di questa nuova riforma, i CSV, probabilmente anche perseguendo i propri interessi, sono a pieno titolo gli artefici e i garanti di quel cambiamento che l'intero Terzo Settore subirà quando la norma sarà a pieno regime.

⁷ www.csvnet.it

⁸ www.csvnet.it

Ruolo dei CSV e nuove sfide per il terzo settore

La riforma ridefinisce e amplia il ruolo dei CSV, mettendoli al centro di un processo evolutivo che cambierà il modo di fare associazionismo e volontariato. I CSV sono stati anche artefici e partecipi nella scrittura di questo codice, chiedendo fortemente un riconoscimento del loro ruolo e della loro importanza e contribuendo così a portare in seno alla riforma le istanze di tutte quelle organizzazioni di volontariato che loro rappresentano ma non solo. All'interno del terzo settore sono però diverse ed importanti le difficoltà che si presentano ai futuri ETS, tra questi: la differente capacità di recepire la manovra e applicarla velocemente, la mancanza di fondi e di capacità ad accedervi, l'età di un volontariato sempre più anziano, la difficoltà ad attrarre nuovi volontari magari giovani, l'accesso agli strumenti digitali odierni e l'incapacità di sfruttare i nuovi media per promuoversi o comunicare le proprie attività. Queste sono solo alcune delle problematiche e le sfide che gli ETS incontrano ogni giorno e per le quali i CSV possono fornire strumenti ed appoggio. I Csv svolgeranno un ruolo sempre più importante nel traghettare il vecchio modello di ENP verso quello di ETS e di impresa sociale. La formazione dei volontari, sullo stato della riforma del terzo settore e il continuo aggiornamento sui decreti attuativi, sono un valido aiuto per tutti quelli già in grado di recepire l'informazione, ma sicuramente potrebbe non bastare. Il coordinamento e la costruzione di network più piccoli dove finanziare la formazione *peer to peer* tra organizzazioni e stimolare lo scambio di esperienze in merito ad alcuni argomenti (finanziamenti, progettazione, comunicazione, uso dei social media, accesso a nuovi canali di stampa e promozione, etc.) potrebbe aiutare a crescere l'intero settore e permettere alle organizzazioni più piccole di stringere relazioni con quelle più grandi e imparare da loro.

I CSV in tutto questo svolgerebbero non solo il ruolo di controllori, valutatori e certificatori ma anche di catalizzatori di una collaborazione più organica, dell'intero settore dove il grande aiuta il piccolo, mentre questi ultimi forniscono sostegno, nuova linfa e idee ai più grandi. L'obbiettivo auspicabile da raggiungere è un Terzo settore, più coeso, più formato e professionale, in cui anche il volontario abbia la sua preparazione, con maggiori capacità di attrarre sia risorse economiche che risorse umane ed in grado di rinnovarsi ed innovare per essere sempre pronto alle esigenze di una società in costante cambiamento.

Conclusioni

Guardando la riforma nei suoi pregi e difetti, si evidenzia l'intenzione del legislatore ad unificare e normare un settore troppo indifferenziato e con troppe particolarità anche legislative pensate ad hoc. L'idea è quella di favorire la costituzione di reti di una certa dimensione, spingere in questo modo alcune realtà a fondersi e a divenire più grandi. Si comprende l'intenzione di inquadrare tutto il terzo settore all'interno di logiche imprenditoriali e spingere affinché la figura dell'impresa sociale, come ente del terzo settore, divenga prima o poi un modello diffuso e consolidato per approcciarsi al sociale. Malgrado questo, la realtà associativa italiana, basata sulle piccole e medie organizzazioni, pur subendo un duro colpo con l'introduzione di questa nuova riforma, si adatterà alla nuova situazione e troverà un modo per addirittura trarne vantaggio. Questo sicuramente costringerà il legislatore a mettere mano più volte alla normativa per adattarla ai nuovi contesti e alle nuove problematiche che si verranno a creare in seno a queste realtà.

Sitografia

it.wikipedia.org

italianonprofit.it

www.consulentenonprofit.it

www.csvnet.it

www.inward.it

www.noprofit1.it

www.normattiva.it

www.uiciechi.it

www.volontariatotrentino.it